

ALLEGATO "A" AL N. 9.768 DI REPERTORIO E N. 7.104 DI RACCOLTA

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata
"LIMANA SERVIZI S.R.L.".

ART.2 - SEDE

La Società ha sede in Limana (BL).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ART.3 - OGGETTO SOCIALE

La società costituisce strumento organizzativo specializzato strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti ed avente per oggetto esclusivo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, la produzione dei seguenti servizi:

- * la gestione del servizio pubblico di centri per servizi per l'anziano;
- * la gestione di servizi semiresidenziali per anziani: centri diurni e assistenza domiciliare;
- * la gestione di asili integrati per l'infanzia di ogni ordine e grado;
- * la gestione mense;
- * la gestione di palestre ed impianti sportivi;
- * la promozione e la gestione di iniziative culturali, ricreative e sportive, manifestazioni ed eventi di volontariato;
- * la gestione di servizi e risorse a rilevanza sociale in genere;
- * la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, ad uso umano e veterinario dei prodotti galenici e degli altri prodotti affini;
- * la vendita di presidi medico chirurgici, articoli sanitari, dietetici, reattivi, diagnostici e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico compresi i cosmetici, gli articoli di profumeria, le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, i testi, libri e materiale editoriale inerente l'educazione sanitaria;
- * il noleggio di apparecchi ed articoli sanitari in genere e la fornitura di servizi di autoanalisi ed autotest diagnostici;
- * i servizi di prenotazione di visite ed esami presso enti convenzionati con il SSN e non;
- * la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e sociale;
- * la gestione di servizi di trasporto urbano e scolastico;
- * la gestione delle concessioni dei manufatti cimiteriali.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D.Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

ART. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila). Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito, conformemente alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481, 2481 bis e 2481 ter del Codice Civile) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto dell'articolo 2464 e seguenti del Codice Civile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile.

L'esclusione del diritto di sottoscrizione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

ART. 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite

ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del Codice Civile.

ART.7 - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ART.8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, solo a favore:

- di enti pubblici;
- di società a totale partecipazione pubblica.

In caso di trasferimento, agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. E' assolutamente vietato il trasferimento delle partecipazioni a favore di soggetti privati. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione

offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto.

Il trasferimento delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

* * *

Il trasferimento delle partecipazioni, semprechè posto in essere con l'osservanza di quanto sopra prescritto, avrà effetto nei confronti della società ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Il trasferimento effettuato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto non avrà effetto nei confronti della società ed il cessionario non sarà pertanto legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante:

- lettera raccomandata A/R o telegramma spediti ai soci al domicilio risultante ai sensi dell'articolo 2479 bis, primo comma, del Codice Civile;

oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviati rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati dal socio all'Organo Amministrativo della società.

L'avviso può anche essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto

anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione ed in ogni altro caso in cui manchi il soggetto designato statutariamente, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

QUORUM

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dell'intero capitale sociale, salvo che per le modificazioni del presente statuto, nonché per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, decisioni per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale

sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto di interessi.

VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle decisioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AUDIO-VIDEO ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

ART.10 - AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La società può essere amministrata:

* da un Amministratore Unico;

* da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri e ciò previa delibera assembleare motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Tale delibera va trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 ed alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs..

I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;

d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;

e) sono rieleggibili;

f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile;

h) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge;

i) non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo a consiglio decaduto, gli altri amministratori non dimissionari o decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che svolga esclusivamente funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi

necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure dalla maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti o inviati - almeno tre giorni prima dell'adunanza - a ciascun amministratore, nonché a ciascun componente dell'organo di controllo, all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato da ciascuno di essi alla società; in caso di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti dell'organo di controllo.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

ART. 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo - fermo l'obbligo di rispettare quanto infra previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte degli enti soci sui servizi affidati direttamente alla società e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 - è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge o lo statuto riservano all'assemblea e i seguenti atti, che richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda; la concessione o l'assunzione in affitto di aziende o rami di azienda;

- la costituzione di società di ogni tipo e loro consorzi;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.
Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

L'organo amministrativo, previa autorizzazione dei soci, può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le mansioni, i poteri e le eventuali retribuzioni.

* * *

Al fine di poter gestire direttamente servizi pubblici locali, affidati direttamente dagli enti pubblici soci (sistema dell'"in house providing"), la società è sottoposta al medesimo controllo che questi ultimi esercitano sui propri servizi, pertanto ai soci è consentito l'esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale. Le scelte gestionali aziendali, generali e particolari, vengono definite da parte degli enti soci, mediante la formulazione di appositi atti di indirizzo di carattere politico - amministrativo, generali o particolari, rispetto ai quali gli organi della società si porranno come meri esecutori, vincolati ad agire costantemente secondo direttive ed indirizzi, ma anche scelte di tipo operativo, di volta in volta finalizzati al solo perseguimento dell'interesse pubblico alla migliore erogazione del servizio compatibile con logiche di contenimento dei costi; nel caso di pluralità di soci pubblici gli atti di indirizzo potranno essere formulati in modo associato dagli enti pubblici partecipanti nelle forme previste dalla legge.

Al fine di permettere il controllo degli enti soci sui servizi, l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere agli enti soci:
a) i documenti di budget economico-finanziari, reports infrannuali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e ciò al fine di consentire agli enti soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi a mezzo della società; entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno la Società trasmette alla Giunta comunale le previsioni economico finanziarie, inerenti le attività affidate, relative al successivo triennio affinché la medesima Giunta comunale provveda alla relativa approvazione o

assuma differenti indirizzi entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno;

b) la relazione sull'eventuale scostamento delle previsioni di budget o di modifica del piano industriale. E' inoltre consentito a ciascun ente socio, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purchè tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa. Ove richiesto dagli enti soci, il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico riferiscono ai medesimi in merito alla qualità ed alla quantità dei servizi svolti dalla società, nonché sull'evoluzione generale della gestione, ed in particolare sui costi ed i ricavi della stessa;

c) i verbali delle decisioni assunte dall'organo di amministrazione alla Giunta comunale con periodicità mensile.

ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore Delegato; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 14 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori o all'Amministratore Unico spetta la rifusione delle spese sostenute per l'adempimento del loro incarico.

I soci potranno stabilire anche un emolumento annuo per gli Amministratori o per l'Amministratore Unico in forma e misura compatibile con la normativa di settore *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO

I soci devono nominare un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), con le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, o un revisore con le competenze ed i poteri previsti per la medesima funzione in tema di società per azioni.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo - se non previsto diversamente dalla legge - esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci non decidano di affidare la revisione legale ad un soggetto esterno, avente i requisiti di legge.

I sindaci ed il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. In caso di organo di controllo collegiale, la scelta dei membri

da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio nonchè dei documenti previsti dagli articoli 2427 e 2428 del Codice Civile e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART.17 - UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili netti ai soci, dedotta la somma di cui all'articolo 2430 del Codice Civile.

ART.18 - RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o nel libro delle decisioni degli amministratori. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, la raccomandata deve essere spedita entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del recedente.

A tal fine, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni

di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore dell'avviamento.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo lettera raccomandata A/R agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto della partecipazione del recedente può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Ove, entro il termine di cui sopra, non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca, a sua volta, a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, tale determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 2473, terzo comma, del Codice Civile.

La cessione della partecipazione del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente statuto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

L'organo amministrativo, non appena venga a conoscenza del valore di rimborso determinato in base alle disposizioni precedenti e semprechè non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della partecipazione del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'articolo 2482 del Codice Civile; qualora non sia possibile in tal modo rimborsare la partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili, la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a favore di tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

ART.19 - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

ART.20 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da un Notaio, con conseguente applicazione dell'articolo 2436 del Codice Civile.

La società può emettere titoli di debito per la somma determinata nella delibera di emissione.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART.21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonchè le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero nei loro confronti, saranno decise da un Arbitro Unico

nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitro Unico giudicherà, entro novanta giorni dalla costituzione, in via rituale e secondo diritto, osservando le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e delle leggi speciali in materia.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ART.22 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- la qualità di socio può essere dimostrata sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese o mediante l'esibizione di un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge;
- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2479 bis, primo comma, del Codice Civile;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata o, in mancanza ed in quanto compatibili, quelle in tema di società per azioni;
- la società non può corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato;
- la società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalla norme generali in tema di società.

F.to Claudio Piccin

F.to STEFANO STIVANELLO

=====